



A.T.C. BR/A



Regione Puglia

REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DA FAUNA SELVATICA STANZIALE NON PROTETTA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE NEL TERRITORIO DELL'A.T.C. BR/A

Il presente Regolamento, approvato con delibera n. 29 del 30.06.2022 del Commissario Straordinario dell'A.T.C. BR/A, disciplina, in conformità al R.R. n. 5/2021, al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 ed alla L.R. n. 28/2018 e ss.mm.ii., le modalità di presentazione delle richieste di contributo per danni e le modalità di accertamento dei danni e di liquidazione dei contributi per danni nel territorio destinato alla caccia programmata ed in quello delle Oasi di protezione e delle Zone di Ripopolamento e Cattura dell'A.T.C. BR/A.

Ai sensi dell'art. 11.1 del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, i contributi per danni alle colture agricole causati da fauna selvatica stanziale sono regolati, secondo il regime “*de minimis*” di cui al Regolamento UE n. 1408/2013 e sono riconoscibili esclusivamente in presenza di azioni ed interventi di prevenzione posti in essere dai proprietari e/o conduttori dei fondi danneggiati.

01 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono accedere ai contributi per danni gli imprenditori agricoli singoli o associati, titolari di fascicolo aziendale, proprietari o conduttori dei fondi rustici ricadenti nel territorio destinato alla caccia programmata o nelle Zone di Ripopolamento e Cattura e nelle Oasi di protezione della provincia di Brindisi, che dispongano a titolo legittimo del terreno interessato.

02 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Entro 48 ore dalla constatazione del danno l'imprenditore agricolo deve presentare all'A.T.C. BR/A la richiesta, redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dall'A.T.C. BR/A (ALLEGATO 1), allegato al presente regolamento e disponibile sul sito internet dell'A.T.C. BR/A (<http://www.atcbra.it>), in uno dei seguenti modi:

- con raccomandata con avviso di ricevimento o analoghi servizi delle Poste Italiane, a mezzo corriere o agenzia di recapito, all'A.T.C. BR/A – Viale della Libertà n. 23 – 72019 – S. Vito dei Normanni;
- a mezzo PEC, all'indirizzo atcbra@pec.it.

Sul plico contenente la richiesta o in caso di PEC nell'oggetto della stessa, deve indicarsi la dicitura “*RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI*”.

Alla richiesta, debitamente compilata in tutte le parti e firmata, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
2. Copia del Titolo di Proprietà, di affitto, di possesso, di conduzione o di detenzione, regolarmente registrato ai sensi della normativa vigente delle particelle sulle quali è stato accertato il danno;
3. Visura Catastale, rilasciata negli ultimi tre mesi, delle particelle sulle quali è stato accertato il danno;
4. Copia dello stralcio della Mappa Catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, rilasciata negli ultimi tre mesi, sulla quale dovrà essere evidenziata l'area del lotto di terreno sul quale è stato accertato il danno;
5. Copia del Fascicolo Aziendale dell'imprenditore agricolo, aggiornato a non oltre 60 giorni rispetto alla data di presentazione dell'istanza (*fa fede la data di stampa*), nel quale risultino le particelle sulle quali è stato accertato il danno e la coltura danneggiata.

Entro 10 giorni dalla constatazione del danno l'imprenditore agricolo deve presentare all'A.T.C. BR/A, negli stessi modi innanzi previsti, la Perizia di parte asseverata, redatta da un tecnico abilitato, completa di documentazione fotografica, attestante le cause del danno e le azioni/interventi di prevenzione posti in essere.

Sul plico contenente la Perizia o in caso di PEC nell'oggetto della stessa, deve indicarsi la dicitura "*PERIZIA PER RISARCIMENTO DANNO*".

Pena il mancato riconoscimento dell'indennizzo la richiesta di incentivo e la Perizia devono essere presentate nei termini e secondo le modalità innanzi indicate. Il recapito tempestivo dei plichi e delle PEC rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

03 - REQUISITI RICHIESTI PER I TERRENI

I terreni dovranno ricadere nel territorio destinato alla caccia programmata ed in quello delle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) e delle Oasi di protezione della Provincia di Brindisi.

04 - TIPOLOGIA DEI DANNI

Saranno ammessi all'indennizzo i danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica stanziale non protetta, di cui si consente il prelievo venatorio, solo ed esclusivamente in presenza di azioni ed interventi di prevenzione posti in essere dai proprietari e/o conduttori dei fondi danneggiati.

Sono esclusi dall'indennizzo:

- i danni provocati da fauna protetta;
- i danni provocati da fauna migratoria;
- i danni per i quali non siano stati posti in essere da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi danneggiati azioni ed interventi di prevenzione;
- i danni alle foreste, che non arrecano pregiudizio alla conservazione, alle funzioni o alla rigenerazione delle stesse;
- i danni alle colture destinate essenzialmente all'autoconsumo, se i proprietari o i conduttori non sono titolari di partita IVA agricola o di pensioni INPS da contribuzione agricola;

- i danni ai prati, ai pascoli e alle foreste di proprietà pubblica e gestiti da enti pubblici, se la conduzione e la gestione non sono effettuate da coltivatori diretti, allevatori e pastori;
- i danni coperti da polizze assicurative o che siano oggetto di indennizzo da parte di enti pubblici o privati,
- i danni alle colture a perdere finanziate dall'A.T.C. BR/A o dalla Regione Puglia, salvo che i danni pregiudichino l'incentivo per la conservazione delle essenze a perdere;
- i danni presenti su terreni ricadenti in:
 - Aree naturali protette ai sensi della normativa Nazionale e Regionale vigente (Parchi Nazionali e Regionali);
 - Aziende faunistico venatorie ed agrituristiche venatorie;
 - Zone addestramento cani;
 - Fondi chiusi;
 - Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica (allevamenti di selvaggina);
 - Demanio regionale ove è interdetta l'attività venatoria;
 - Qualsiasi altro territorio nel quale è interdetta a qualsiasi titolo l'attività venatoria;
- i danni non accertabili al momento del sopralluogo in quanto è stato effettuato il raccolto o è stata manomessa la coltivazione;
- i danni le cui richieste siano presentate in tempi diversi con modalità diverse da quelle previste dal presente regolamento o la cui documentazione è stata presentata in tempi diversi o con modalità diverse da quelle previste dal presente regolamento.

05 - REGIME DEI CONTRIBUTI

I contributi per l'indennizzo dei danni saranno concessi ed erogati secondo il regime “*de minimis*” di cui al Regolamento UE n. 1408/2013.

L'entità del contributo da corrispondere sarà stabilito, sulla base di quanto disposto dall'art. 8 della L.R. n. 28 del 2018 e ss.mm.ii, dopo apposito sopralluogo, da parte dei Tecnici degli uffici territoriali della Regione Puglia, competenti per territorio, o, in subordine, da una apposita Commissione nominata dall'A.T.C., o da un Tecnico all'uopo incaricato dall'A.T.C. BR/A.

Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta da parte dell'A.T.C.; la data del sopralluogo verrà comunicata all'imprenditore, all'indirizzo PEC dallo stesso indicato in domanda, almeno 24 ore prima.

La determinazione del danno dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta. La liquidazione del relativo contributo sarà effettuata in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla determinazione del danno.

La liquidazione dei contributi verrà effettuata per ogni anno nei limiti delle risorse stanziare dall'A.T.C. nel proprio Bilancio Preventivo. Ad esaurimento dello stanziamento annuale, l'ATC trasmette tutta la documentazione alla Regione, che procederà con gli strumenti previsti dal Programma Venatorio regionale.

Prima della liquidazione dei contributi l'A.T.C. provvederà ad acquisire d'ufficio il D.U.R.C. dei beneficiari.

L'A.T.C. provvederà a comunicare agli imprenditori l'esito della propria richiesta, con PEC all'indirizzo dagli stessi indicato nella richiesta.

Nessun indennizzo spetterà agli imprenditori in caso di mancato accoglimento della richiesta.

L'A.T.C. BR/A si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti ed autodichiarazioni ad integrazione o a conferma della documentazione già presentata, in tal caso l'assegnazione del contributo resta subordinata all'acquisizione ed alla correttezza di quanto richiesto.

06 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del G.D.P.R. 679/2016, si informa che i dati personali riferiti dai partecipanti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati a questo A.T.C. BR/A.

I dati acquisiti in esecuzione del presente regolamento saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale vengono comunicati.

L'accesso agli atti da parte degli interessati e controinteressati è disciplinato dalla L.S. n. 241/90.

L'elenco dei beneficiari del contributo con l'importo dello stesso verrà pubblicato sul sito dell'A.T.C. BR/A, www.atcbra.it nella pagina "Beneficiari incentivi", e ne verrà chiesta la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it).

07 – PUBBLICITÀ

Il presente regolamento verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito internet dell'A.T.C. BR/A (<http://www.atcbra.it>) e ne verrà chiesta la pubblicazione per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it), all'Albo Pretorio online della Provincia di Brindisi e dei Comuni della provincia di Brindisi.

S. Vito dei Normanni, li 30 giugno 2022

A.T.C. BR/A
Ambito Territoriale di Caccia
Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio SANTORO